



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 038

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 7 novembre 2008 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO SIMIGLIANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l’odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l’applicazione al sig. **MASSIMO SIMIGLIANI** della sanzione della squalifica fino al **15/12/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **DAVIDE PONZI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Ponzi è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 35, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, nella stagione sportiva 2007/2008, che la funzione di allenatore per la Società Milan Club US Parmense per la quale era tesserato, fosse in realtà svolta dal sig. Antonio Tortora privo dei requisiti necessari;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 31/10/2008.

Ritenuto che:

- risultano documentalmente comprovati i fatti contestati;
- la circostanza risulta anche, e in particolare, dalla relazione del dottor Cacozza del 16/04/2008 che, in veste di collaboratore delegato alle indagini, ha assistito all’incontro del 30/03/2008 contro la Borgonovese e ha potuto accettare i fatti contestati fornendo altresì ampia documentazione fotografica;
- inoltre, dalla distinta di gara di tale incontro, risulta la regolare presenza del deferito in qualità di allenatore che evidentemente aveva terminato la propria convalescenza invocata nelle memorie difensive per giustificare la necessità di collaborare con il Tortora nel periodo di assenza

P.Q.M.

dichiara il sig. **DAVIDE PONZI** responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/01/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI FORMICOLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Scarfone e Taddei Elmi. Piani con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Formicola è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 92, comma 1, 93, comma 1 delle NOIF, e all'art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver regolarmente depositato il contratto di allenatore della U.S. Acropoli, per la stagione sportiva 2006/2007 presso il Comitato Regionale Campania;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- la denunciata omissione del deposito del contratto presso la Lnd risulta circostanza comprovata in sede di giudizio arbitrale tra l'odierno deferito e la Società di appartenenza;
- l'obbligo della società di provvedere al deposito del contratto non è esimente in quanto incombe comunque al tecnico il dovere di accertare se tale adempimento sia stato effettivamente espletato.

Considerata la recidiva nella stagione sportiva precedente

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI FORMICOLA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28/02/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **PAOLO TRINGALI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Pezzano, Casale e Taddei Elmi. Piani con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Tringali è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, delle NOIF e all'art. 35, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nella stagione sportiva 2007/2008, attività di allenatore per la società Real Avola, senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare il necessario tesseramento con la società di appartenenza

P.Q.M.

dichiara il sig. **PAOLO TRINGALI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28/02/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ADRIANO PETROCCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Pezzano, Casale e Taddei Elmi. Piani con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ADRIANO PETROCCO** della sanzione della squalifica fino al **31/12/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **CESARE CHIARELLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Scarfone e Taddei Elmi. Piani con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **CESARE CHIARELLI** della sanzione della squalifica fino al **07/03/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI MONTANILE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Scarfone e Taddei Elmi. Piani con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GIOVANNI MONTANILE** della sanzione della squalifica fino al **31/01/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALFREDO BERTOZZI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Pezzano e Taddei Elmi. Piani con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Bertozzi è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 17, commi 3 e 4, all'art. 35, comma 1, e art.38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all' art. 38, comma 4, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2007/2008, attività di allenatore per la società ASD Atletico Foggia, privo di regolare tesseramento, e attività di calciatore per la società AS Stella Azzurra Deliceto;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto l'applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi sei;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 06/11/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte, nonché dallo stesso ammesso, pur invocando la buona fede;
- il deferito non solo ha svolto attività di allenatore senza aver ottenuto dal Settore Tecnico il placet alla richiesta di tesseramento causa il mancato versamento della quota annuale di iscrizione all'Albo dei tecnici con la società di appartenenza, ma altresì si è tesserato come calciatore per altra società nella stessa stagione sportiva come risulta dalle distinte di gara prodotte dalla Procura

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALFREDO BERTOZZI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/04/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **RUBEN BURIANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani con compiti di segreteria.

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Buriani è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, commi 1 e 3, e 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto l'applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi uno;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 02/10/2008.

Ritenuto che:

- ai sensi del combinato degli artt. 18 e 33 del Regolamento del Settore Tecnico la sospensione per mancato pagamento delle quote di iscrizione annuali è cosa diversa dalla sospensione volontaria la quale richiede una specifica procedura (presentazione di un'apposita domanda, precisazione della natura della nuova attività, rilascio dell'autorizzazione);
- ai sensi dell'art. 33, comma 3, solo quest'ultima procedura consente ad un iscritto all'Albo dei Tecnici di svolgere la nuova e diversa attività;
- la sospensione di cui all'art. 18 non opera automaticamente ma pur sempre è necessario un provvedimento in tal senso comunicato all'interessato dal Settore Tecnico;
- pertanto i fatti, documentalmente provati, invocati dal deferito, di aver cessato di svolgere attività di allenatore, di non essere più stato tesserato con nessuna società con tale qualifica, di aver cessato di provvedere al pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo dei Tecnici, non dispensano dall'obbligo di richiedere la sospensione volontaria di cui all'art. 33, comma 1 e 3, al fine di svolgere un'attività diversa;
- nella fattispecie il deferito ha svolto attività di direttore sportivo senza aver attivato l'iter della sospensione volontaria, ex art. 33, e comunque senza aver mai ricevuto comunicazione attestante l'ottenimento della sospensione tanto è vero che egli risulta tuttora iscritto in tale Albo senza essere stato mai sospeso;
- la particolarità della fattispecie impone di considerare ai fini della decisione la buona fede del deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **RUBEN BURIANI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/11/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **PIERANGELO BOCELLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Scarfone e Taddei Elmi. Piani con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **PIER ANGELO BOCELLI** della sanzione della squalifica fino al **15/12/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **VALERIO DESIDERI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Scarfone e Taddei Elmi. Piani con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **VALERIO DESIDERI** della sanzione della squalifica fino al **31/12/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **VITO GIORDANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Pezzano, Scarfone e Taddei Elmi. Piani con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **VITO GIORDANO** della sanzione della squalifica fino al **15/12/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO TAMBURINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **MASSIMO TAMBURINI** della sanzione della squalifica fino al **31/12/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **AGATINO GIUSTOLISI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Scarfone e Taddei Elmi. Piani con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Giustolisi è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 38, comma 1, delle NOIF e art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nella stagione sportiva 2007/2008, attività di allenatore per la A.S.D. Virtus Catania, senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di III categoria;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare il necessario tesseramento con la società di appartenenza

P.Q.M.

dichiara il sig. **AGATINO GIUSTOLISI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/01/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **REMO PAVONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Pavone è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 35, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver abbandonato la conduzione tecnica, nella stagione sportiva 2007/2008, della Società S.S. Calcio San Paolo per la quale era tesserato, senza comunicarne la motivazione e lasciando che il ruolo di allenatore fosse di fatto svolto dal Presidente della medesima società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 24/10/2008.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati risultano comprovati sulla base delle dichiarazioni rese al collaboratore dell'Ufficio Indagine anche dallo stesso deferito che ha ammesso la sua assenza per circa un mese;
- il comportamento tenuto dal deferito ha favorito la conduzione tecnica della squadra da parte del Presidente della società, al quale peraltro il deferito comunicava a mezzo telefono, nel corso delle gare ufficiali, suggerimenti e indicazioni tecniche come risulta dalle dichiarazioni rese dal capitano della S.S. Calcio San Paolo signor Biasone

P.Q.M.

dichiara il sig. **REMO PAVONE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/01/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIROLAMO BELLOMO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GIROLAMO BELLOMO** della sanzione della squalifica fino al **31/12/2008**.

Firenze, 07 novembre 2008

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Azeglio Vicini